

CUMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO SUAP -

Via Napoli n. 02 CAP - 81027 C. F./P. IVA - 00163150618

EL. 0823-753750/30 FAX 0823753762

PEC-attivita produttive@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.ithttp://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it/



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 01/2021 Reg. SUAP n. 01 del 21/01/2021

OGGETTO: Provvedimento conclusivo di procedimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010 n.160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13.03.2013 n. 59, in favore della Società PRIMA CAVA S.r.I., per l'impianto ubicato in tenimento di San Felice a Cancello (CE), alla Via Provinciale Cancello - Cicciano - Località Fossa a Ramma (C.A.P.81027).

Il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

Premesso:

CHE- in ossequio al co.1b dell'Art.2 del D.P.R.59/2013, la Provincia di Caserta veniva individuata quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che confluisce nell'adozione della determina prescrittiva da parte della stessa e successivamente nel provvedimento conclusivo del procedimento da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'art.7 del Decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010 n.160;

- la Regione Campania, con propria nota prot.n. 823523 del 03/12/2014, trasmetteva il parere prot.n.819058 del 02/12/2014 dell'Avvocatura Regionale, con cui si esprimeva in merito all'inserimento dell'attività di cava in ambito autorizzativo AUA, ritenendo, in conformità a quanto disposto dall'art.4, co.3, della L.R. 53/85, che sebbene:" l'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attività di cava e previsti da specifiche normative, lo stesso non sembrerebbe applicabile in luogo dell'autorizzazione unica ambientale. In primis, verrebbe in rilievo il principio dello ius superneniens, ovvero una normativa successiva intervenuta a regolare la materia. In secondo luogo, la normativa regionale fa espresso riferimento alle autorizzazioni di competenza regionale, mentre il D.P.R. 59/2013 indica la Provincia quale autorità competente per il rilascio dell'AUA... Non sembrerebbe, dunque, possibile sostituire l'autorizzazione unica ambientale con la certificazione e autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cava, prevista dall'art.4, co.3, della L.R.54/85; argomentando a contrario, si potrebbe determinare uno spostamento di competenze";

- ai sensi dell'art.5, co.3, della L.R., sono pertinenze di cave gli impianti di frantumazione, vagliatura, produzione di calcestruzzo ubicati all'interno del perimetro di cava e, pertanto, possono operare soltanto se la cava stessa risulta autorizzata alla composizione di un progetto di ricomposizione ambientale (art.18, co 2 L.R.

- il D.Lgs.104/2017, con l'art.15 abrogava e sostituiva il co.4 dell'art.26 del D.lgs.n.152/2006 e contestualmente introduceva l'art.27 bis nel vigente D.Lgs.152/2006, prevedendo il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. In merito a ciò, gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" approvati con la DGR 680/2017, al paragrafo 6.2.2., punto 10) esplicitavano: "Successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi, l'U.O.D. Valutazioni Ambientali emana la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, riportandoli in allegato, il provvedimento di VIA e le autorizzazioni e titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto a valle dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi (es. AIA, AUA, Autorizzazione Sismica), e recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco...".

CHE In data 12/10/2018, la Società PRIMA CAVA S.r.l. (P.Iva 08495081211), con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), alla Ciccarelli, n. 2/4 (C.A.P.80038) e sede operativa in San Felice a Cancello (CE), alla Via Provinciale Cancello – Cicciano – Località Fossa a Ramma (C.A.P.810127), presentava allo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, mediante pubblicazione della documentazione sulle pagine web dedicate alla VIA – VI - VAS, istanza, a firma del (C.F.MNTMDA85S23G812K), in qualità di Legale Rappresentante pro – tempore, Provvedimento Unico regionale sopra citato (comprendente il provvedimento di VIA e tra l'altro l'Autorizzazione Sig. Amodio Montella Unica Ambientale per quanto di competenza dello scrivente Ente), da rilasciarsi per l'esecuzione del progetto di" Riqualificazione territoriale della cava calcarea", sita nel Comune di San Felice a Cancello (CE), alla Via Provinciale Cancello – Cicciano – Località Fossa a Ramma (C.A.P.81027).

In allegato all'istanza de quo, in uno con documentazione inerente il progetto di ricomposizione ambientale, veniva rasmessa, a mezzo pubblicazione sul sito web regionale sopra indicato, l'istanza di Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA), con allegata la documentazione tecnica e amministrativa inerente la richiesta dei titoli abilitativi indicati all'art.3 – comma 1 – lett. a) c), e) del D.P.R. 59/2013 da incorporare nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in conformità al decreto (denominato anche Regolamento), ovvero:

1) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.LGS. 3 Aprile 2006 n.152;

- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- 5) valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447,

per il nuovo impianto di frantumazione e vagliatura di inerti calcarei provenienti dall'attività di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in sito, (attività oggetto di cessione di ramo d'azienda in data 16/12/2016 - Rep.94939 e Racc.18860 - da parte della Soc. Reggia Cave Sud S.r.l.), in tenimento del Comune di San Felice a Cancello, alla Via Provinciale Cancello – Cicciano – Località Fossa a Ramma (C.A.P.81027), individuato al catasto terreni NTC con Fg.9, part.lle 20 (impianto di frantumazione e vagliatura) - 21- 22- 39 p, 70p, 110p, 5061- 5063p, 5065p, 5069 (capannone), 5099p, 5104p, 5187p (pesa e vasca pulizia ruote), 5188 (edificio adibito ad uffici) e Fg.8, part.lla 13, con coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM/WGS84: 40°59'18.67' lat N; 14°27'6.48'' long E, avente destinazione in "area protetta", non contrastante con gli strumenti urbanistici del Comune, come evidenziato dal certificato n. 6367 del 13/10/2020, rilasciato dal Settore V LL.PP. di San Felice a Cancello.

Ai sensi del Regolamento regionale sopra citato, la U.O.D.Valutazioni Ambientali procedeva a convocare alle sedute di CdS, oltre la Provincia di Caserta, gli Enti ordinariamente competenti in materia ambientale e precisamente, con riguardo ai titoli ambientali da sostituire con l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R.59/2013, U.O.D.501707 Regione Campania – STAP di Caserta, e.p.c. ARPAC - Dipartimento Caserta, in riferimento al titolo n.3 (emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs. 159/2006), Ufficio Tecnico del Comune, con riguardo ai titolo 1 (scarichi sul suolo) e 5 (rumore in ambiente esterno), secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c, del Regolamento AUA e, in aggiunta, Ente Idrico Campano (in riferimento alla necessità di esprimersi ai sensi del co.1 dell'art.94 del D.Lgs.152/2006 per la tutela delle aree di salvaguardia).

CHE In data 28/02/2019, la U.O.D 501707 Regione Campania comunicava, nel corso del procedimento PAUR, con propria nota prot reg.n.133756 di pari data, che per esprimere il parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera, era necessario acquisire la documentazione integrativa indicata dall'ARPAC, a mezzo di parere tecnico n.05/DA/19 del 22/01/2019, con cui si proponeva di integrare la documentazione con i seguenti chiarimenti: 1. Atteso che si ritiene necessario che i macchinari usati per la frantumazione, cernita e i relativi nastri trasportatori debbano essere incapsulati, occorre presentare schemi e sezioni degli impianti utilizzati;

- 2. indicare, per la fase di carico, le altezze di caduta del materiale estratto all'interno del vano di carico;
- 3. prevedere per il trasporto di materiale pulverulento l'utilizzo di dispositivi chiusi (es copertura dei camiion con appositi teloni);
- 4. prevedere che l'altezza dei cumuli stoccati non dovrà essere superiore ai 3 m;
- 5. prevedere sulla viabilità di transito dossi per favorire una velocità ridotta dei mezzi:
- 6. individuare l'eventuale presenza di recettori nell'arco di 100 m. dal perimetro dell'insediamento;
- 7. indicare, laddove presenti, le caratteristiche tecniche degli impianti termici;
- 8. al fine di limitare la dispersione delle polveri prevedere che il perimetro dell'impianto sia dotato di un'idonea barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone, di altezza appropriata e coerenti con la fascia fitoclimatica interessata":

CHE In data 03/07/2019, il Proponente il progetto di che trattasi pubblicava sul sito web la risposta del Gestore alla richiesta di integrazione formulata, ai sensi dell'art.27, co.5, del D.Lgs.152/2006, dalla UOD Procedente con propria nota 298282 del 13/05/2019, per conto delle Autorità ambientali coinvolte nel procedimento PAUR. In particolare, la documentazione integrativa, acquisita in atti regionali con prot.n.424959 del 04/07/2019, comprendeva la risposta alla richiesta prot reg.n.133756 del 28/02/2019 sopra esposta inerente il titolo abilitativo AUA "emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs.152/2006".e precisamente:

Nota integrativa di riscontro al Parere ARPAC n.5/DA/19, in cui veniva precisato che:

- "a) i nastri utilizzati per il trasporto del materiale sono coperti e dotati di impianti di nebulizzazione;
- b) le macchine e attrezzature impiegate per la frantumazione e la cernita sono in parte incapsulate;
- c) durante il trasporto del materiale polverulento saranno adottate tutte le precauzioni per limitare l'emissione di polveri (quali ad es. percorsi costantemente irrigati, teloni di copertura per i mezzi di trasporto e presenza di dossi per limitare la velocità di marcia degli stessi);

d) l'altezza dei cumuli stoccati non supererà i 5 metri e per quelli superiori ai 3 metri si garantisce la stabilità d cumulo.....".

Alla stessa venivano allegate le planimetrie e i prospetti di seguito elencati:

Tavola 1 :Pianta Impianto di Frantumazione in scala 1:200

Tavola 2 : Prospetto 1 Impianto di Frantumazione in scala 1:200

Tavola 3: Prospetto 2 Impianto di Frantumazione in scala 1:200, indicante l'altezza di caduta dalla posizione di carico al frantoio principale del materiale estratto;

Tavola 4: Planimetria cava indicante presenza di recettori nell'arco di 100 m.dal perimetro in scala 1:200.

CHE In data 05/09/2019, la U.O.D. 501707 Regione Campania consegnava in atti della Conferenza per il rilascio di PAUR, il parere prot.n.530211 di pari data, favorevole alle emissioni in atmosfera, espresso sulla base del parere tecnico n.56/DA/19 favorevole dell'ARPAC – Dipartimento di Caserta, con le prescrizioni generali di cui al D.lgs.152/2006 indicate nello tesso parere e con le seguenti prescrizioni particolari:

Vitilizzare la centralina installata per il monitoraggio delle deposizioni secche (stazione di acquisizione dati della NASA – campionatore passivi Modello Wet & Dry), anche per effettuare il monitoraggio delle polveri totali sospese nelle fasi ante opera e in corso d'opera, posizionandola all'esterno del perimetro dell'area di cava, in prossimità di uno dei due ricettori individuati nel raggio di 100 m., come già richiesto da ARPAC con parere tecnico n.05/DA/19;

- 2. aggiungere un altro punto di monitoraggio in corrispondenza del secondo ricettore, utilizzando la stessa modalità di campionamento;
- 3. effettuare campagne di monitoraggio di almeno 15 giorni da ripetere quattro volte in un anno nelle condizioni di lavoro più gravose, comunicando ad ARPAC i dati rilevanti con frequenza annuale e indicando nel relativo report: la tipologia del ricettore, le metodologie di campionamento ed analitiche, gli andamenti medi delle relative concentrazioni riferiti ai tempi di esposizione, le correlazioni con le condizioni locali meteo climatiche, nonché confronti e valutazioni tra fase ante opera e in corso d'opera;
- 4. dotarsi di un diario delle attività, ove siano riportate, fra l'altro, le modalità e le frequenze delle attività eseguite (con particolare riferimento all'utilizzo del martello demolitore). Il diario dovrà essere conservato in cava e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti competenti;
- 5. dotare i silos di carico inerti (punto di emissione diffusa E4) di diverso sistema di abbattimento polveri (es. depolveratore a mezzo filtrante);
- 6. l'altezza dei cumuli inerti stoccati non dovrà superare i 3 m., al fine di contenere la produzione di polveri".

CHE in data 08/10/2019, l'Ente Idrico Campano, con nota pec regionale prot.n.501792, per quanto di competenza in merito ala presenza di aree di salvaguardia, ex co.1, art.94 del D.Lgs. 152/06, ovvero zone di tutela assoluta, di rispetto, di protezione delle acque captate e destinate al consumo umano, trasmetteva nullaosta favorevole, considerato che nell'area immediatamente a ridosso del sito oggetto dell'intervento, per quanto rinvenuto in atti, non erano stati rilevati sorgenti o pozzi utilizzati a scopo idropotabile e quindi relative zone di rispetto della risorsa idrica, che potessero interferire con l'opera da realizzare. Contestualmente si rappresentava che "gli interventi da realizzarsi devono essere eseguiti con l'essenza di rischi per la risorsa idrica superficiale e profonda".

CHE in data 21/01/2020, nel corso dei lavori della terza seduta della Conferenza di Servizi convocata nell'ambito del PAUR sul progetto di "Riqualificazione territoriale della cava calcarea sita in loc. Fossa a Ramma nel Comune di San Felice a Cancello (CE)", la U.O.D.05 Genio Civile di Caserta, con propria nota prot.n. 37874 di pari data, a firma congiunta del Responsabile del procedimento e del Dirigente Responsabile U.O.D., esprimeva parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi della L.R. n.54/1985 s.m.i. e delle norme di Attuazione del P.R.A.E. – sul progetto rimodulato prot.n.8671 del 08/01/2020 per la "riqualificazione territoriale della cava calcarea sita in loc. Fossa a Ramma nel Comune di San Felice a Cancello (CE) ..".

CHE in data 05/03/2020, si concludevano i lavori della Conferenza di Servizi, indetta dalla U.O.D. Valutazioni Ambientali – Regione Campania, con esito favorevole al rilascio del suddetto Provvedimento Unico sul progetto presentato dal proponente, così come rimodulato in data 03/12/2019, a seguito delle richieste formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento unico regionale e invitati alle sedute di CdS. I Rappresentanti del Genio Civile precisavano che il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sarebbe stato rilasciato al ricevimento dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP competente.

CHE in data 21/04/2020, con nota reg.prot.n.198508 veniva trasmesso il Decreto Dirigenziale n.63 del 16/04/2020 di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di incidenza.

CHE in data 02/09/2020, lo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, con propria nota pervenuta in atti con prot.n.398849 del 01/09/2020, richiedeva alla Provincia di Caserta, Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in ossequio al co. 1b dell'art. 2 del D.P.R. 59/2013, l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R.59/2013, al fine di consentire il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006, in conformità agli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di impatto Ambientale in Regione Campania", approvati con DGR 680/2017.

CHEin data 17/09/2020, il Responsabile del Settore V L.L.PP. del Comune faceva pervenire al Servizio AUA della Provincia di Caserta, la nota prot.n.5856 del 16/09/2020 indirizzata al Gestore, pubblicata sul sito web dedicato alla procedura PAUR, con cui si faceva richiesta di integrazione documentale, con riguardo al titolo abilitativo n.5 (valutazione di impatto acustico). Nella nota veniva rilevato che:

- 1) la Classe acustica indicata in perizia (Classe VI) non coincideva con la Classe I del Piano di Zonizzazione in cui era collocabile l'immobile;
- 2) non era stato riportato in perizia se l'attività o la produzione interessava le ore notturne;
- 3) i dati identificativi catastali non erano stati riportati in perizia.

CHE in data 18/09/2020, con nota pec prot.n. 35747 del 21/09/2020, si acquisiva dal SUAP la documentazione integrativa prodotta spontaneamente dal Gestore e precisamente:

- 1. dichiarazione di assolvimento imposta di bollo attestante il pagamento della seconda marca, in conformità a quanto disposto al paragrafo 11 delle Linee Guida per la procedura di rilascio AUA, approvate con Delibera n.168 del 26/04/2010
- 2. autocertificazioni antimafia aggiornate , rese ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 85 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(6) dell'08/02/2013, con allegate documenti di riconoscimento in corso di validità;
- 3. Dichiarazione sostitutiva, di certificazione C.C.I.A.A. aggiornata, resa, ai sensi di legge, dal Legale Rappresentante protempore, anche gestore della Società di che trattasi.

CHE in data 25/09/2020, il Gestore, con nota pec prot.n.36992 del 29/09/2020, comunicava di aver prodotto in data 24/09/20 l'istanza al Comune per l'ottenimento del Decreto di Classificazione di Industria Insalubre in relazione all'attività di coltivazione di cava e ricomposizione ambientale, estrazione di inerti e lavorazione e commercializzazione degli stessi e contestualmente trasmetteva l'atto notarile del 16/12/2016 - Rep. 94939 – Racc.18860,di cessione di ramo d'azienda inerente l'attività di cava da parte della Soc.Reggia Cave Sud S.r.l., da cui si evinceva, tra l'altro, che le unità immobiliari su cui ricadeva l'impianto di cava erano in parte di proprietà dei Sigg. ri Izzo Emilio e Ferrara Rosa e in parte della stessa Soc. Reggia Cave Sud. S.r.l..

CHE in data 01/10/2020, con nota pec prot.n.37937 del 04/10/20, il Gestore trasmetteva alla Provincia di Caserta e al Comune la nuova Relazione del 22/09/2020 sulla valutazione di impatto acustico con rilievi fonometrici, a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale esterna, così come richiesto dal Settore V L.L.PP. con nota prot.n.5856 del 16/09/2020.

CHE in data 27/10/2020, il SUAP trasmetteva il parere prot.n. 6367 del 13/10/2020, a firma del responsabile del Settore V LL.PP. del Comune, il quale esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art.8 della L.447/95, alla valutazione di impatto acustico con rilievi fonometrici, considerato pure che l'area ricadeva nella Classe I ("particolarmente protetta") del Piano di Zonizzazione acustica comunale e che nella relazione integrativa del 22/09/20 si prevedeva il rispetto dei limiti pari a 50 dB diurni e 40 dB notturni, compatibili con il tipo di attività da svolgere. Nella stessa nota si attestava che l'impianto di lavorazione di inerti calcarei non contrastava con gli strumenti urbanistici del Comune.

CHE in data 13/11/2020, lo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con propria nota prot.n.538374 di pari data (pervenuta in atti con prot.n.44594 del 13/11/2020) sollecitava il Comune all'espressione del parere sullo scarico di competenza, ai sensi di legge, al fine di consentire la conclusione del procedimento ex art 27 bis, D.Lgs.152/2006 con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

CHE in data 21/12/2020, con nota pec prot.n. 50886 del 21/12/2020, il SUAP trasmetteva il Parere prot.n.7766 di pari data, a firma del Responsabile del Settore V L.L.PP. del Comune,: favorevole allo scarico sul suolo delle acque reflue (acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali), previa depurazione, con prescrizioni.

riscontrato d'ufficio dalla provincia di Caserta il contenuto dei suddetti pareri e della documentazione prodotta, anche ad integrazione e, procedendo secondo quanto disposto dall'art.4, co.mi 6 e 7 del D.P.R.59/2013, concludeva l'istruttoria con esito favorevole all'adozione dell'AUA per l'ottenimento dei titoli abilitativi n.1 (scarichi sul suolo), n. 3 (emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs.152/2006) e n.5 (valutazione di impatto acustico).

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Caserta n. 331/W del 23/12/2020 prot. AUA n. 00001173 del 23/12/2020, pervenuta a questo Ente – via pec in data 24/12/2020, di **presa d'atto** dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi nonché di ogni altro atto di assenso comunque acquisito, anche successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, in sostituzione dei seguenti titoli di cui al DPR 59/2013, art. 3, comma 1, lett: a, c, e

- 1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/06
- 5) valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

in favore della Società PRIMA CAVA S.r.l. (P.Iva 08495081211), con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), alta Via Ciccarelli, n. 2/4 (C.A.P.80038) e sede operativa in San Felice a Cancello (CE), alla Via Provinciale Cancello – Cicciano – Loalità Fossa a Ramma (C.A.P.81027), in persona del Legale Rappresentante pro – tempore, Sig. Amodio Montella (C.F.MNTMDA85S23G812K)

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ CIRCOLARE N. 49801 DEL 7/11/2013 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RECANTE CHIARIMENTI INTERPRETATIVI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELL'AUA NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL DPR 59/2013;
- D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE PROCOLE E MEDIE IMPRESE E SUGLI IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, A NORMA DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35;
- ✓ D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II;
- ✓ IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165;
- ✓ LA L. 26/10/95 N.447 E IL D.P.R.19/10/2011 N.227;
- ✓ IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN PARTICOLARE L'ART. 107, COMMA 3;
- ✓ LA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241;

PRESO ATTO dei seguenti pareri e nullaosta:

- ✓ scarico sul suolo: Parere prot. n. 7766 del 21/12/2020 del Responsabile pro tempore del Settore V LL.PP. del Comune di San Felice a Cancello favorevole allo scarico delle acque reflue (acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali), previa depurazione, con prescrizioni;
- emissioni in atmosfera: Parere prot.n. 530211 del 07509/2020 della U.O.D. 501707 Regione Campania favorevole alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni, espresso sulla base del parere tecnico prot. n. 56/DA/19 rilasciato dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta;
- rumore: Parere prot.n. 6367 del 13/10/2020, a firma del Responsabile pro tempore del Settore V LL.PP. del Comune, favorevole alla compatibilità ambientale delle emissioni acustiche in ambiente esterno.

RITENUTO:

di dover adottare ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013 (ex Art. 3, comma 1 e Art. 4, comma 6 e 7) l'autorizzazione unica ambientale in favore della Società PRIMA CAVA S.r.l. (P.Iva 08495081211), con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Ciccarelli, n. 2/4 (C.A.P.80038) e sede operativa in San Felice a Cancello (CE), alla Via Provinciale Cancello – Cicciano – Loalità Fossa a Ramma (C.A.P.810127), in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettere:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- e) valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447.

DATO ATTO CHE:

la presente A.U.A. sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'Art.3, comma 1 del DPR 59/2013, per cui, eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;

l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

RILASCIA

a favore della Società PRIMA CAVA S.r.l. (P.Iva 08495081211) per il nuovo impianto di frantumazione e vagliatura di inerti calcarei provenienti dall'attività di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in sito, (attività oggetto di cessione di ramo d'azienda in data 16/12/2016 - Rep.94939 e Racc.18860 - da parte della Soc. Reggia Cave Sud S.r.l.), in tenimento del Comune di San Felice a Cancello, alla Via Provinciale Cancello – Cicciano – Località Fossa a Ramma (C.A.P.81027), individuato al catasto terreni NTC con Fg.9, part.lle 20 (impianto di frantumazione e vagliatura) - 21- 22- 39 p, 70p, 110p, 5061- 5063p, 5065p, 5069 (capannone), 5099p, 5104p, 5187p (pesa e vasca pulizia ruote), 5188 (edificio adibito ad uffici) e Fg.8, part.lla 13, con coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM/WGS84: 40°59'18.67" lat N; 14°27'6.48" long E, avente destinazione in "area protetta", non

contrastante con gli strumenti urbanistici del Comune, come evidenziato dal certificato n. 6367 del 13/10/2020, rilasciato dal Settore V LL.PP. di San Felice a Cancello;

- di adottare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013 (ex articolo 3, comma 1 e articolo 4, co. 7), l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Società PRIMA CAVA S.r.l. (P.Iva 08495081211), con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Ciccarelli, n. 2/4 (C.A.P.80038) e sede operativa in San Felice a Cancello (CE), alla Via Provinciale Cancello - Cicciano - Loalità Fossa a Ramma (C.A.P.81027), in persona del Legale Rappresentante pro - tempore, Sig. Amodio Montella (C.F.MNTMDA85S23G812K) in qualità di Gestore, ai sensi dell'art.2, lett.d) del D.lgs.59/2013, ossia per lo scarico sul suolo delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, previa depurazione, e inoltre, per le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore.

con i seguenti obblighi e prescrizioni:

- 1) permanere di tutte le condizioni quali risultano dalla documentazione allegata in formato digitale all'istanza come successivamente integrata;
- 2) rispettare il ciclo produttivo secondo le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche allegate all'istanza, così come successivamente integrate;
- 3) il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni del Comune di San Felice a Cancello, Autorità competente, ai sensi dell'art.1, comma 250, della L.R.4/2011, al rilascio dell'autorizzazione sostituita dall'AUA e prevista al capo II, del titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., espresse con il parere prot. n. 7766 del 21/12/2020, a firma del Responsabile pro- tempore del Settore V LL.PP., allegato alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale e che s'intende qui integralmente trascritto; inoltre si rappresenta alla sopra citata società che l'attività non potrà essere esercitata senza la stipula della convenzione con l'Ente, autorità competente,
- 4) rispettare, per tutti gli scarichi finali i valori limite di emissione fissati per lo scarico sul suolo dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. In particolare, i valori limite dei parametri contenuti nello scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- 5) divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- 6) provvedere ad effettuare **controlli analitici con cadenza semestrale**, considerando che il parametro delle Escherichia Coli, espresso come UFC/100 ML, non deve essere superiore a 5000. Gli esiti dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP, al Comune e all'ARPAC. Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi con oblazione della relativa ammenda ai sensi degli artt. 133 e 136 del D. Lgs.152/06;
- 7) per detto scarico l'ARPAC potrà effettuare controlli annuali e i prelievi a carico del Gestore necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi anche ai fini tariffari dandone comunicazione al Gestore che è comunque tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- 8) adottare una procedura di gestione degli impianti comprensiva di un adeguato programma di manutenzione e controllo tecnico, nonché degli interventi da effettuare in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento;
- 9) mantenimento del sistema complessivo dello scarico comprensivo di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i al campionamento, nonché di ogni operazione di manutenzione connessa, a cura e spese del Gestore ed in conformità alle indicazioni riportate sugli elaborati grafici e descrittivi allegati all'istanza. Si fa obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e all'ARPAC, per il tramite del SUAP, eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento o le eventuali modifiche del sistema complessivo dello scarico. I punti stabiliti per il controllo (art. 101, punto 3 del D.lgs. 152/06: pozzetto d'ispezione) dovranno essere agibili e tenuti sempre accessibili alle autorità preposte;
- 10) il titolare dello scarico dovrà effettuare una verifica periodica dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto di trattamento e della tenuta delle vasche adibite alla raccolta/trattamento dei reflui originati dai servizi igienici, certificata da tecnico abilitato con cadenza almeno annuale;
- 11) lo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei reflui dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti con ditta regolarmente autorizzata;
- 12) trasmettere a mezzo PEC al Comune e, tramite il SUAP, alla Provincia di Caserta e all'ARPAC entro il 30 aprile di ogni anno di validità dell'AUA, i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
- -quantitativi di fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue depositati temporaneamente;
- -volumi di acque prelevati da pozzo e/o rete idrica comunale specificandone gli usi.

- 13) Le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale di cui al Capo III del Titolo IV, Sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06) e regionale (Art. 1, comma 250 della L.R. n. 4/2011) in materia di scarichi in corpo idrico superficiale competono al Comune di San Felice a Cancello e parimenti ad esso competono tutti gli adempimenti successivi all'autocontrollo nonché all'attività di controllo da parte dell'ARPAC;
- 14) il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo e al sottosuolo, è tenuto a proprie spese a procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e
- 15) mantenere le emissioni prodotte nei valori indicati nella relazione del 15/03/2018, allegata all'istanza AUA prodotta nell'ambito del PAUR, aggiornata con la nota integrativa del 13/06/2019, comunque, nei limiti previsti dalla normativa vigente (TVL ACGIH) e con i sistemi di abbattimento giudicati idonei con il parere favorevole prot. n. 530211 del 05/09/2019 della U.O.D. 501707 - Regione Campania, espresso sulla base del parere tecnico
- 16) le misurazione e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse, tramite il SUAP, alla Regione Campania (Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta) ed al Dip. Provinciale ARPAC di Caserta; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 17) gli impianti di abbattimento, così come riportati nella seguente tabella A, dovranno essere tenuti in continua e

EMISSIONI	PROVENIENZA	INQUINANTI	CONCENTRAZIONI (mg/Nm³) Valori di stima	METODI DI ABBATTIMENTO
E1	Frantoio primario impianto frantumazione e vagliatura	Polveri Totali	< 3	Irrigatore automatic
E2	Zona mulini Impianto frantumazione e vagliatuta	Polveri Totali	< 2	Irrigatore automatic
Е3	Zona vaglio a tramogge – cumuli su suolo di inerti Impianto frantumazione	Polveri Totali	< 2	Irrigatore automatici
	e vagliatura			
E4	Silos di carico inerti	Polveri Totali	<2	depolveratore a mezzo filtrante
E5	Area fronte cava	Polveri Totali	< 3	Irrigatore automatici

Tab A – Quadro Generale delle emissioni diffuse autorizzato:

8) rispettare, per i punti di emissione diffusa E1, E2, E3,E4, E5 quanto stabilito dall'art. 269, comma 6, del

-comunicare almeno 15 gg. prima, tramite il SUAP, alla Regione Campania (Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta), alla Provincia ed al Dip. Provinciale ARPAC di Caserta, la data di messa in esercizio dell'impianto, trasmettendo apposita dichiarazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto è stato realizzato come da progetto autorizzato;

-la messa a regime dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di

-effettuare, subito dopo la messa a regime dell'impianto, per un periodo continuativo di 10 gg. di marcia controllata, il controllo di tutte le emissioni prodotte così come elencate in tabelle di cui al punto 17;

trasmettere nei successivi 30 gg.le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni ai soggetti di čhi al punto punto 16;

9) attenersi, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, alle prescrizioni di cui all'All.V " Polveri e sostanze organiche liquide", parte I, alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006, per le emissioni diffuse di polveri

fonte: http://l

provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, stoccaggio e frantumazione di materiali inerti che danno luogo ad emissioni polverose;

- 20) durante il deposito temporaneo ed il trasporto di eventuali rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e diffusione delle polveri, quali ad esempio la copertura con teloni dei materiali polverulenti;
- 21) provvedere al continuo innaffiamento degli inerti per l'abbattimento polveri;
- 22) utilizzare la centralina installata per il monitoraggio delle deposizioni secche (stazione di acquisizione dati della NASA campionatore passivi Modello Wet & Dry), anche per effettuare il monitoraggio delle polveri totali sospese nelle fasi ante opera e in corso d'opera, posizionandola all'esterno del perimetro dell'area di cava, in prossimità di uno dei due ricettori individuati nel raggio di 100 m.;
- 23) aggiungere un altro punto di monitoraggio in corrispondenza del secondo ricettore, utilizzando la statura, modalità di campionamento;
- 24) dotarsi di un diario delle attività, ove siano riportate, fra l'altro, le modalità e le frequenze delle attività eseguite (con particolare riferimento all'utilizzo del martello demolitore). Il diario dovrà essere conservato in cava e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti competenti;
- 25) l'altezza dei cumuli inerti stoccati non dovrà superare i 3 m., al fine di contenere la produzione di poliveri
- 26) demandare all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- 27) provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs.152/06;
- 28) misurare, con l'impianto a regime, l'effettivo impatto acustico dell'attività rispetto all'ambiente circostante, mediante apposita perizia tecnica, comunicandone i risultati, tramite il SUAP, al Comune di San Felice a Cancello (CE) e all'ARPAC a cui competono i controlli ex Art. 5 della L.R. n. 10/1998;
- 29) le opere, gli interventi e gli impianti devono comunque essere condotti in conformità a quanto previsto dal progetto, dagli elaborati presentati e dalla normativa vigente in materia;
- 30) non potranno essere attivate ulteriori sorgenti sonore senza che siano prima state progettate, approvate, adottate, installate e rese funzionali tutte le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto con relativa documentazione (nuove indagini fonometriche) attestante il rispetto dei parametri di legge;
- 31) l'installazione di eventuali nuove sorgenti sonore l l'incremento della potenzialità delle sorgenti sonore esistenti dovrà essere soggetta a nuova domanda di nulla osta acustico;
- 32) provvedere all'annotazione dei dati sulle misurazioni in appositi registri relativi al Piano di Sorveglianza e Controllo Interno":
- 1) ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifica dell'assetto societario dovrà essere comunicata sempre tramite il SUAP alla Provincia di Caserta. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
- 2) la cessazione o sospensione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Caserta;
- 3) comunicare all'Autorità competente, in via preventiva, eventuali modifiche non sostanziali e l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in caso di modifica sostanziale, ai sensi dell'art.6 del D..P.R.59/2013;
- 4) competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure per ciascuna matrice e del rispetto dei valori limite con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;
- 5) la mancata osservanza degli obblighi e prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 6) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del presente rilascio; ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. n, 59 del 2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione; in caso di inosservanza anche

parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, successivamente revocata; sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni, le prescrizioni stabilite da altre normative.

Restano, altresì, ferme le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, riguardo ad altr visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonche ad altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

Qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia;

L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima della sua naturale scadenza, quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o allorquando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano. L'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

Sono demandati all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della LR. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite; gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla Regione Campania, per l'eventuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 278 e 279 del D. Lgs. 152/O6, al Comune per l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art_ 10 della Legge 447/95 nonché alla Provincia.

Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di comunicazione antimafia con esito positivo rilasciata dalla Prefettura di Caserta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.159 del 6/09/2011; la Provincia di Caserta si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013; per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui

Trasmettere il presente provvedimento all'interessato, ed inoltrarlo tramite pec alla Provincia, a tutte le Autorità interessate ed al Settore Ecologia per il rinnovo dell'iscrizione della Società Prima Cava S.r.l. al Registro delle Imprese che operano in regime di "Procedura Semplificata" ai sensi del Capo V, Titolo I della Parte quarta del D.lgs. n. 152/06.

In ordine alla "regolarità tecnica" il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato e integrato con D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Si rappresenta al sig. Montella Amodio quale rappresentante legale della società "PRIMA CAVA SRL", che l'Attività non può iniziare con il rilascio della presente autorizzazione, in quanto è vincolata alla stipula della convenzione con il Comune di San Felice a Cancello (Ce), Ente preposto al rilascio dell'AUA, e di attenersi alle prescrizioni annotate al punto 10 del provvedimento di autorizzazione estrattiva della regione Campania prot. n. 6178 del 02/10/2020, e di trasmettere al suap la relativa convenzione e polizza fideiussoria, pena inefficacia del

La presente Autorizzazione e affissa all'Albo Pretorio per n. 15 giorni, dalla data del rilascio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione nel provvedimento da parte del San Felice a Cancello, lì 19/01/2021

> Il Funzionario Responsabile SUAP (Rag/Bernarding Ciccozzi)

> > fonte: http://l

fonte: http://l